



C.A.P. 95040
☎ 095/667181
C.F. 82001950870
FAX 095/667181

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

RELAZIONE ALLA REVISIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 20 D.Lgs. 175/2016)

INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate T.U.S.P. (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista

- pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Per effetto dell'art. 20 del suddetto D. Lgs n. 175 del 19/08/2016 T.U.S.P., ogni anno entro il 31/12 il Comune deve provvedere ad effettuare **una ricognizione ordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle da alienare, tenendo conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni.

ELENCO DELLE PARTECIPATE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Quota di partecipazione (%)	Attività svolta
A.S.I Agenzia di sviluppo integrato s.p.a.	diretta	0.9	sostegno alla programmazione dello sviluppo locale attraverso la promozione e la progettazione di programmi complessi di sviluppo locale
Kalat Ambiente S.R.R.	diretta	2.16	Gestione del servizio di rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud
Kalat Ambiente S.p.A.	diretta	2.09	Gestione del servizio di rifiuti
Kalat Impianti S.r.l. unipersonale	indiretta	2.16	Gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata

1) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2019

L'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*.

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»*.

Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, **per “partecipazione”** si deve intendere *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»*. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le **“partecipazioni indirette”** soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, **le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca** - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett.

a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono **“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”** (art. 20, comma 2).

I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati entro **il 31 dicembre** di ogni anno, e trasmessi agli organi competenti con le modalità definite dal comma 3 del T.U.S.P.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Di seguito sono riportate invece le considerazioni effettuate per ogni singola partecipata indirettamente o direttamente dall'amministrazione.

Con riferimento alle società partecipate è da precisare che:

A.S.I.: Agenzia di sviluppo integrato S.P.A. in liquidazione

La società di sviluppo integrato S.P.A. è di proprietà del Comune di Raddusa per 0,9 % dopo da delibera di G.M. n° 144 del 09/12/2004. La società è in liquidazione dopo la delibera di assemblea straordinaria del 05/11/2010. Il processo di dismissione della partecipata, pertanto risulta essere avviato con la messa in liquidazione.

Kalat Ambiente S.R.R.: Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ato 14 ct provincia sud

La società Kalat Ambiente S.R.R. di proprietà del comune di Raddusa per il 2,16 % dopo la delibera di C.C. n° 57 del 03/09/2012. L'obiettivo della società è quello del coordinamento e della regolamentazione del servizio gestione rifiuti dell'Ato 14 CT provincia Sud di cui all'art. 6 della legge regionale n° 9/2010.

L'ente intende mantenere per obbligo di legge, per la spesa relativa al funzionamento della stessa.

Kalat Ambiente S.p.A.: regolamentazione del servizio gestione dei rifiuti

La società Kalat Ambiente S.p.A. è di proprietà del comune di Raddusa per il 2,09 %, è stata posta in liquidazione ai sensi della L.R. n° 9 del 08/04/2010.

Kalati impianti S.r.l. raccolta e gestione dei rifiuti

La società Kalati S.r.l. è di proprietà del comune di Raddusa per il 2,16 % . La società è il House proving” alla Kalat Ambiente S.R.R. per la “gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata”. Ad oggi il comune usufruisce del servizio di smaltimento della raccolta differenziata. L'ente intende mantenere la stessa in quanto la legge obbliga il comune alla partecipazione in dette società ai sensi della legge regionale n° 9/2010.

ELENCO DELLA PARTECIPATE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Quota di partecipazione (%)	Attività svolta	Motivazione della scelta
A.S.I Agenzia di sviluppo integrato s.p.a.	diretta	0.9	sostegno alla programmazione dello sviluppo locale attraverso la promozione e la progettazione di programmi complessi di sviluppo locale	mantenere
Kalat Ambiente S.R.R.	diretta	2.16	Gestione del servizio di rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud	L'ente intende mantenere la partecipazione trattandosi di soggetto gestore del servizio rifiuti per l'ambito territoriale ottimale (a.t.o.14 ct) della provincia di sud
Kalat Ambiente S.p.A.	diretta	2.09	Gestione del servizio di rifiuti	mantenere
Kalat Impianti S.r.l. unipersonale	indiretta	2.16	Gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	L'ente intende mantenere la partecipazione trattandosi di soggetto gestore del servizio rifiuti per l'ambito territoriale ottimale

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO PER PARTECIPATE
DETENUTE AL 31/12/2019**

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Quota di partecipazione (%)	Attività svolta	Motivazione della scelta
Kalat Ambiente S.R.R.	diretta	2.16	Gestione del servizio di rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud	L'ente intende mantenere la partecipazione trattandosi di soggetto gestore del servizio rifiuti per l'ambito territoriale ottimale (a.t.o.14 ct) provincia sud
Kalat Impianti S.r.l. unipersonale	indiretta	2.16	Gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	L'ente intende mantenere la partecipazione trattandosi di soggetto gestore del servizio rifiuti per l'ambito territoriale ottimale
A.S.I Agenzia di sviluppo integrato s.p.a.	diretta	0.9	sostegno alla programmazione dello sviluppo locale attraverso la promozione e la progettazione di programmi complessi di sviluppo locale	Mantenere
Kalat Ambiente S.p.A.	diretta	2.09	Gestione del servizio di rifiuti	mantenere

2) TABELLE DI SINTESI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31/12/2019

La tabella sotto-riportata riepiloga, di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente e gli esiti dell'analisi condotta:

Denominazione e società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Quota di partecipazione (%)	Attività svolta	Esito della ricognizione
A.S.I Agenzia di sviluppo integrato s.p.a.	diretta	0.9	sostegno alla programmazione dello sviluppo locale attraverso la promozione e la progettazione di programmi complessi di sviluppo locale	MANTENIMENTO
Kalat Ambiente S.R.R.	diretta	2.16	Gestione del servizio di rifiuti dell'ato 14 ct provincia sud	MANTENIMENTO Bilanci negli ultimi tre esercizi chiusi in pareggio
Kalat Ambiente S.p.A.	diretta	2.09	Gestione del servizio di rifiuti	MANTENIMENTO
Kalat Impianti S.r.l. unipersonale	indiretta	2.16	Gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata	MANTENIMENTO Bilanci negli ultimi tre esercizi chiusi inutili

Per ciascuna delle società sopra elencate, di cui il Comune detiene una partecipazione - i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, durata della società, quota di partecipazione, ecc.);

- l'oggetto sociale

- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del T.U.S.P. e le conseguenti azioni previste.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31/12/2019

In attuazione di quanto stabilito dalla normativa vigente, questo Comune ha provveduto ad effettuare un'attenta analisi sullo svolgimento delle attività e dei servizi erogati dalle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Si evidenzia quanto segue:

A.S.I AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO S.P.A.

Descrizione della società

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede legale: Agglomerato Industriale Santa Maria Poggiarelli - 95041 Caltagirone (CT)

Codice fiscale e Partita Iva: 00400170874

Sito internet: www.irsapsicilia.it

Data di costituzione: 2004

Quota di partecipazione del Comune: 0,9 %

Organo di amministrazione della società: Commissario Liquidatore **Achille Piritore**

KALAT AMBIENTE S.R.R

Descrizione della società

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Largo Caduti di Nassirya – 95042 Grammichele

Codice fiscale e Partita Iva: 05032850876

Sito internet: www.kalatambientesrr.it

Capitale sociale: € 120.000,00

Data di costituzione: 2012

Quota di partecipazione del Comune: 2,16 %

KALAT AMBIENTE S.P.A.

Descrizione della società

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Via Giuseppe Liverani nn° 13-15 – 95042 Grammichele

Codice fiscale e Partita Iva: 04025120876

Data di costituzione: 2010

Quota di partecipazione del Comune: 2,09 %

Organo di amministrazione della società: Commissario Liquidatore Francesco Giustolisi

KALAT AMBIENTE S.R.L.

Descrizione della società

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale C.da Poggiarelli, 95042 - Grammichele (CT)

Codice fiscale e Partita Iva: 05117830876

Sito internet: www.kalatambiente.it

Capitale sociale: € 10.000,00

Data di costituzione: 2013

Quota di partecipazione del Comune: 2,16 %



